

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 279 def.

Bruxelles, 6 luglio 1993

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio
migliorando l'efficienza energetica (presentata nel
quadro del programma SAVE) (COM (92) 182)

(presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149
paragrafo 3 del trattato CEE)

MOTIVAZIONE

In occasione della seduta del 27 maggio 1993 del Parlamento europeo la Commissione ha dichiarato di potere accettare integralmente gli emendamenti 2, 3, 6, 7, 9 e 12 e con una nuova formulazione gli emendamenti 1, 13, 14 e 16.

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio
migliorando l'efficienza energetica (presentata nel
quadro del programma SAVE) (COM (92) 182)

A. Emendamenti accettati

Testo proposto dalla Commissione
delle Comunità europee

Modifiche apportate
dal Parlamento e accettate
dalla Commissione

(Emendamento n. 2)
Decimo considerando

considerando che gli edifici nuovi avranno un'incidenza sul consumo di energia a lungo termine e che devono pertanto essere dotati di un isolamento termico efficace e rispondente alle condizioni climatiche locali;

considerando che gli edifici nuovi avranno un'incidenza sul consumo di energia a lungo termine e che devono pertanto essere dotati di un isolamento termico efficace e rispondente alle condizioni climatiche locali; che ciò vale anche per gli edifici pubblici in relazione ai quali le autorità devono fornire l'esempio tenendo conto degli imperativi ambientali;

(Emendamento n. 3)
Considerando dodicesimo bis (nuovo)

considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica in tutte le regioni della Comunità non potrà che potenziarne la coesione economica e sociale di cui all'articolo 130 A del trattato CEE;

(Emendamento n. 6)
Articolo 2, primo comma

La certificazione energetica degli edifici, consistente nella descrizione dei loro parametri energetici, deve permettere l'informazione dei potenziali acquirenti.

La certificazione energetica degli edifici, consistente nella descrizione dei loro parametri energetici, deve permettere l'informazione dei potenziali acquirenti sull'efficienza energetica

di un edificio in rapporto a fattori di riferimento accessibili al pubblico e comparabili. Modifiche, miglioramenti o peggioramenti sostanziali nelle caratteristiche energetiche dell'edificio rendono obbligatorio un adattamento di detto certificato.

(Emendamento n. 7)

Articolo 2, quarto comma, frase introduttiva

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché divengano progressivamente operative:

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché divengano operative:

(Emendamento n. 9)

Articolo 3

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la fatturazione delle spese di riscaldamento, aria condizionata e acqua calda per usi igienici sulla base del consumo effettivo permetta di ripartire i relativi costi tra gli occupanti di un edificio o di una sua parte tenendo conto dei consumi di calore, freddo e acqua calda di ogni occupante. Gli edifici o parti di edificio interessati sono quelli provvisti di un impianto centrale di riscaldamento, aria condizionata o acqua calda. I provvedimenti in oggetto sono adottati salvo in caso di impossibilità tecnica o di costi eccedenti i risparmi previsti.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la fatturazione delle spese di riscaldamento, aria condizionata e acqua calda per usi igienici sulla base del consumo effettivo permetta di ripartire i relativi costi tra gli occupanti di un edificio o di una sua parte tenendo conto dei consumi di calore, freddo e acqua calda di ogni occupante. Gli edifici o parti di edificio interessati sono quelli provvisti di un impianto centrale di riscaldamento, aria condizionata o acqua calda. Gli occupanti di siffatti edifici devono essere in grado di regolare il proprio consumo di calore, freddo e acqua calda. I provvedimenti in oggetto sono adottati salvo in caso di impossibilità tecnica o di costi eccedenti i risparmi previsti.

(Emendamento n. 12)
Articolo 8, secondo comma

A tal fine, essi stabiliscono le categorie di edifici industriali da assoggettare progressivamente a dette diagnosi energetiche sulla base del loro contributo alle emissioni di biossido di carbonio quando queste ultime siano elevate.

A tal fine, essi stabiliscono le categorie di edifici industriali da assoggettare a dette diagnosi energetiche sulla base del loro contributo alle emissioni di biossido di carbonio.

B. Emendamenti accettati con una nuova formulazione

(Emendamento n. 1)
Titolo

Proposta di direttiva del Consiglio intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (programma SAVE)

Proposta di direttiva quadro del Consiglio intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (programma SAVE)

(Il presente emendamento si applica a tutto il testo)

(Emendamento n. 13)
Articolo 9

Gli Stati membri comunicano ogni due anni alla Commissione i risultati dell'attuazione della presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati della presente direttiva quadro ogni anno durante i primi cinque anni dalla sua adozione e ogni due anni dopo tale periodo. Essi la informano altresì delle scelte operate nel loro pacchetto di provvedimenti.

(Emendamento n. 14)
Articolo 9 bis (nuovo)

Nel corso del terzo anno la Commissione valuta l'applicazione di detta direttiva quadro e, ove necessario, presenta ulteriori proposte.

(Emendamento n. 16)
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [.....]

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva quadro entro il 1° gennaio 1994.

Gli Stati membri possono conformarsi a tali requisiti avviando azioni di varia natura con effetti analoghi e valutabili obiettivamente.

COM(93) 279 def.

DOCUMENTI**IT****12 14**

N. di catalogo : CB-CO-93-310-IT-C

ISBN 92-77-56776-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo